

**REVISORE UNICO  
COMUNE DI PISOgne  
Provincia di Brescia**

**Verbale n. 12 del 16 maggio 2022**

**OGGETTO: Parere sull'esame ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2022-2025 – "MTR-2"), delle Tariffe e delle scadenze della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.**

**PREMESSA**

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 28/06/2021 sono stati approvati rispettivamente il PEF e le tariffe TARI per l'anno 2021 ;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la gestione del servizio rifiuti e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 ;

**VISTO**

-l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

-l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

-le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

-che l'Autorità dell'Energia e dell'Ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) , fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario , contenuto nelle delibere n. 443/19 e n. 138/2021, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta , trattamento e smaltimento rifiuti , omogeneizzare le condizioni del Paese , garantire trasparenza delle informazioni agli utenti . Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti , i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione , per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie devono essere giustificate in presenza di

miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale , nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale .

## **CONSIDERATO**

- che il Comune di Pisogne è considerato “Ente Territorialmente Competente” e quindi l'adozione del PEF è di competenza del Consiglio Comunale ;
- Che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . Dette deliberazioni , anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato , hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento .
- che l'articolo 6 , comma 3, della deliberazione 443/2019 (Procedura di Approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente , il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario , secondo quanto previsto dal MTR , e lo trasmette all'Ente territorialmente competente . Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare , da :
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante , attestante la veridicità di dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi della legge ;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente .

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che

6.3 sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti , o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione , in coerenza con gli obiettivi definiti ;

6.5 l'Autorità , salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni , verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva ;

6.6 fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio , quelli determinati dall'Ente territorialmente competente .

#### **TENUTO CONTO**

- che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ;
- che l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda :
  - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ;
  - b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ;
  - c) il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore ;
- che spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati ;
- che in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi da Aprica spa a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruità dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune , considerati i costi diretti sostenuti dal comune riguardo le attività di raccolta, smaltimento e pulizia strade registrati nel bilancio dell'ente locale ;

#### **PRESO ATTO**

- che nell'ambito territoriale ottimale a cui appartiene il Comune di Pisogne , non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 ;
- che nell'assenza di quanto sopra, pertanto le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale ;

Rimarcato che rispetto al Comune di Pisogne , il sottoscritto Revisore Unico , risulta in conformità alle norme e ai principi in materia etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo e può quindi , validare il PEF nell'ambito degli ulteriori compiti aggiuntivi previsti dal regolamento di contabilità.

Acquisiti elementi probativi e sufficienti , nonché appropriati, su cui basare il giudizio , il Revisore Unico

<b>ESPRIME</b>
----------------

**Parere favorevole** per quanto di competenza , all'approvazione del piano economico e finanziario (PEF 2022-2025 – MTR2) , delle tariffe e delle scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, attestandone la completezza , la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni

Pisogne, lì 16 maggio 2022

L'organo di revisione

---